



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 18/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Aprile alle ore 16:00, nella Residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 16:50

Presiede Il Presidente del Consiglio Francesco Leoci

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	LEOCI FRANCESCO	SI	
3	UGGENTI ANDREA	SI	
4	PADALINO DOMENICO	SI	
5	SAPONARO ANNAMARIA	SI	
6	GENTILE MARILINDA	SI	
7	BAGNULO MARZIA	SI	
8	SANTORO MASSIMILIANO	SI	
9	LOMONACO MICHELE	SI	
10	ZIZZA GIOVANNI	SI	
11	MONNA FRANCESCO	SI	
12	ANCORA SALVATORE	SI	
13	PAGLIARA ANTONIO	SI	
14	FRANCESCHINO VINCENZO	SI	
15	ANNICCHIARICO ANTONIA MARIA IMMACOLATA		SI
16	DE BIASI FRANCESCO		SI
17	ZIZZA VITTORIO		SI

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)**

Risultano presenti in aula n. 14 consiglieri e assenti n.3 (De Biasi Francesco, Annicchiarico M., Zizza Vittorio)

Il Presidente propone di procedere alla discussione congiunta degli argomenti iscritti all'ordine del giorno al n. 2, 3 e 4, tutti afferenti il bilancio 2019; il Consiglio all'unanimità concorda di procedere alla discussione congiunta dei suddetti punti, fatta salva la votazione singola di ogni punto.

Dato atto:

- che le proposte di deliberazione di cui ai punti iscritti dal n. 2 al n. 4 dell'ordine del giorno sono state preliminarmente discusse in seno alla 3^a commissione consiliare permanente, come da verbale in atti protocollo n. 10286 del 17/04/2019;

Dato atto *che la presente proposta di deliberazione ha acquisito il parere favorevole dell'organo dei Revisori dei Conti, come risultante dal verbale n.15 in atti del 15/04/2019 acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 10137 del 16/04/2019.*

Il Presidente:

- introduce l'argomento e invita l'assessore Loredana Epifani ad illustrare nel dettaglio gli argomenti.

Discussione

*- dopo l'intervento dell'assessore Epifani Loredana segue l'intervento del consigliere Antonio Pagliara che preannuncia voto di astensione;
- segue l'intervento dell'assessore Tateo per precisazioni;
- chiude la discussione il Sindaco
- conclusa la discussione si passa alle votazioni*

Votazione emendamento

Segue la votazione dell'emendamento protocollo n. 10425/2019, registrando il seguente risultato:

*- Presenti n. 14 consiglieri
- Assenti n. 3 consiglieri (De Biasi Francesco, Annicchiarico M., Zizza Vittorio)
- voti favorevoli n. 11
- astenuti n. 3 (Pagliara, Franceschino, Ancora)*

Votazione proposta emendata

Segue la votazione della proposta di deliberazione emendata, registrando il seguente risultato:

*- Presenti n. 14 consiglieri
- Assenti n. 3 consiglieri (De Biasi Francesco, Annicchiarico M, Zizza Vittorio)
- voti favorevoli n. 11
- astenuti n. 3 (Pagliara, Franceschino, Ancora)*

Votazione immediata esecutività:

Segue la votazione della immediata esecutività della delibera, registrando il seguente risultato:

*- Presenti n. 14 consiglieri
- Assenti n. 3 consiglieri (De Biasi Francesco, Annicchiarico M., Zizza Vittorio)
- voti favorevoli n. 14*

Sull'esito delle suddette votazioni, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione 54 in data 20/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 in data 15/11/2018, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 69 in data 29/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n.28 in data 18/04/2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 70 in data 29/03/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Vista la successiva delibera di Giunta Comunale nr 79 del 15.04.2019, esecutiva, con cui si è provveduto ad approvare una modifica allo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), già approvato con delibera di giunta comunale nr 70 del 29.03.2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto dimostrativo delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, NEGATIVO in quanto l'ente non ha tali spese;
- f) il prospetto dimostrativo delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione NEGATIVO in quanto l'ente non ha

tali spese;

- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) il prospetto della destinazione dei proventi delle concessioni edilizie;
- i) il prospetto della destinazione dei proventi della tassa di soggiorno;
- j) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio;
- k) la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- l) il prospetto del **"monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232"**;
- m) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, sono stati approvati i seguenti atti tutti propedeutici all'approvazione del bilancio 2019/2021:

- Servizi a domanda individuale – delibera **G.C. n° 66 del 29/03/2019**;
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – delibera **G.C. n° 64 del 29/03/2019**;
- Imposta pubblicità e diritti sulla pubbliche affissioni – delibera **G.C. n 63 del 29/03/2019**;
- Destinazione proventi ex articolo 208 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. – delibera **G.C. n° 50 del 11/03/2019**;
- piano biennale acquisti servizi e forniture ex art. 21 d.lgs. 50/2016 - **delibera G.C. n. 62 del 29/03/2019**, riguardante;
- conferma aliquote concessioni cimiteriali 2019 - **delibera G.C. n. 65 del 29/03/2019**;
- determinazione dei costi per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi, formati e detenuti stabilmente dal servizio di polizia locale - **delibera G.C. n. 58 del 29/03/2019**;
- approvazione nuovo tariffario diritti di segreteria afferenti procedimenti di natura urbanistica ed ambientale **delibera G.C. n. 67 del 29/03/2019**;
- programma del fabbisogno di personale 2019/2021 – proposta delibera **G.C. n° 84/2019**;
- Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della T.A.R.I. per l'anno 2017 approvato con delibera **C.C. n. 19 del 28/03/2019**
- Imposta Unica Comunale (I.U.C.): tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019 - delibera **C.C. n. 20 del 28/03/2019**;
- Imposta Unica Comunale (I.U.C.): approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2019 - delibera **C.C. n. 17 del 28/03/2019**;
- imposta Unica Comunale – IUC: approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 - delibera **C.C. n. 18 del 28/03/2019**;
- conferma aliquota unica addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019 - delibera **C.C. n. 16 del 28/03/2019**;
- approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 - delibera **C.C. n. 23 del 28/03/2019**;
- verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà od in diritto di superficie - delibera **C.C. n. 21 del 28/03/2019**;
- approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)- delibera **C.C. n. 22 del 28/03/2019**;
- approvazione tariffe per la sperimentazione di sosta a pagamento nelle località marine - stagione estiva 2019 - **delibera G.C. n. 68 del 29/03/2019**
- proposta delibera **C.C. n. 27 del 18/04/2019** piano triennale triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali;

Dato atto che per quanto attiene la determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio confermano le medesime indennità già in vigore per l'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Rilevato che questo Ente non rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non

possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		22.491,00	22.491,00	22.491,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		16.377.326,99 0,00	14.975.983,08 0,00	15.075.983,08 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		16.679.290,53 0,00 3.815.545,87	15.228.888,40 0,00 3.679.430,02	15.313.301,90 0,00 3.872.825,59
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		1.400,00	1.400,00	1.400,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		298.378,21 0,00 0,00	313.194,68 0,00 0,00	328.781,18 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-579.250,75	-545.009,00	-545.009,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		616.963,50 0,00	570.009,00 0,00	570.009,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		37.712,75	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.780.418,28	13.967.965,83	52.287.528,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		616.963,50	570.009,00	570.009,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		37.712,75	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		8.199.854,78 0,00	13.424.356,83 0,00	51.743.919,36 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		2.712,75	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		1.400,00	1.400,00	1.400,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n.14 favorevoli;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Francesco Leoci
Firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente